

Erogazione del fondo per il trattamento accessorio del personale
dell'Automobile Club Udine - Anno 2011
(Art. 31 CCNL 16/02/99)

Premesso che:

- presso gli Enti del comparto Enti pubblici non economici dev'essere costituito un fondo per il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. del 16/2/1999;
- i criteri di erogazione del fondo sono individuati dall'art.32 del medesimo contratto, come integrato da successivi contratti di comparto;
- l'entità del Fondo viene determinata secondo i criteri fissati dai Contratti vigenti, tenuto conto in particolare del citato art. 36 comma 1 e dell'art. 38 del C.C.N.L. 1 ottobre 2007 e del citato biennio economico e che è finalizzato a remunerare la produttività collettiva, la responsabilità per lo svolgimento di particolari compiti, la gravosa articolazione dell'orario di lavoro, il rischio connesso al maneggio o al trasporto di valori, il lavoro straordinario e i Progetti assegnati ex art.7

Considerato che quota parte del Fondo è stata collegata al raggiungimento degli obiettivi di efficienza/efficacia assegnati alla dipendente e all'aver portato a compimento alcuni specifici progetti, come dettagliatamente descritto nel Contratto sottoscritto tra le parti e le OOSS;

Avendo accertato che le attività affidate sono state svolte con regolarità, tempestività, efficacia e efficienza, come risulta dalle verifiche periodiche della Direzione e confermato dall'esito delle periodiche ispezioni contabili, nonché da riscontri positivi delle Direzioni Centrali e dei Ministeri e Autorità vigilanti;

Preso atto che le somme relative a gravosa articolazione dell'orario di lavoro, rischio connesso al maneggio valori e compenso per lavoro straordinario del citato Contratto Integrativo sono state già erogate in corso d'anno con il cedolino corrispondente allo stipendio, come da prospetto allegato;

Preso atto che il 50% della somma relativa al progetto Easy Foot 2 e il 100% della somma relativa al progetto Scooter è stata erogata con cedolino del mese di agosto 2011, avendo accertato che le relative attività di cui al punto 7.1 e punto 7.2 del Contratto Integrativo di Ente citato e dettagliatamente descritte nella Determina per l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità del personale dipendente, sono state svolte con efficienza e puntualità, rispettando i termini e le modalità previste dalle Convenzioni e dal bando e che i risultati di tali attività sono stati ritenuti completamente soddisfacenti dai collaboratori e fornitori dei servizi, dalle Amministrazioni partner e dalla Amministrazione committente, che ha provveduto a confermare le periodiche rendicontazioni e a erogare e/o rimborsare quanto dovuto e dettagliatamente documentato;

Considerato che restano da erogare le somme residue ed in particolare il 50% di quella relativa al progetto Easy Foot 1, conclusosi a dicembre 2011 e quelle relative ai progetti di cui ai punti 7.3 e 7.4;

Avendo accertato che gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza e tracciabilità affidati alla dipendente e dettagliatamente descritti nel Contratto Integrativo citato al punto 7.3 sono stati svolti puntualmente e con perfetta efficacia, come si evince anche dalla regolarità e celerità dei pagamenti e dall'assenza di solleciti e reclami da parte dei fornitori e dei partner;

Preso altresì atto che, considerato che l'acquisto di un nuovo software per la gestione della contabilità dell'ente è stato rinviato all'anno 2012, il corrispondente progetto, di cui al punto 7.4 del citato Contratto integrativo di ente, viene rimandato al prossimo anno.

Tutto ciò premesso e considerato, si è autorizzata la liquidazione con cedolino del mese di Gennaio del 50% della quota di indennità legata al progetto Easy Foot 1, al 100% della quota di indennità legata al progetto sub 7.3. Non viene invece erogata la quota di indennità assegnata al progetto sub.7.4.

Tali somme trovano copertura finanziaria nel Budget economico del 2011, approvato dagli Organi dell'Ente.